



N. 142 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 150 Registro C.C.

N. 92 Prop. Del.

Oggetto: interventi a tutela delle aree pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **11 dicembre 2017**

Marzia Marchesi - Presidente

SINDACO

1 – Gori Giorgio

CONSIGLIERI

2 – Amaddeo Diego
3 – Benigni Stefano
4 – Bruni Federica
5 – Camerlingo Massimo
6 – Carretta Niccolò
7 – Cassina Marta
8 – Ceci Gianfranco
~~9 – D'Aloia Tommaso~~
10 – De Rosa Davide
11 – Deligios Ezio
12 – Eynard Nicola
13 – Fracassi Fabio
14 – Gallone Alessandra
15 – Gregorelli Fabio
16 – Magni Emilia
17 – Marchesi Marzia

18 – Milesi Viviana
19 – Minuti Danilo
20 – Nespoli Denise
21 – Ongaro Luciano
22 – Paganoni Simone
~~23 – Pecce Luisa~~
24 – Ribolla Alberto
25 – Riccardi Francesca
26 – Rota Ferruccio
27 – Russo Romina
28 – Serra Massimiliano
29 – Tentorio Franco
~~30 – Tognon Paola~~
31 – Tremaglia Andrea
32 – Vergalli Alberto
33 – Zenoni Marcello


Presenti all'inizio della trattazione n. 30

ASSESSORI

Angeloni Giacomo
~~Brembilla Marco~~
Ciagà Graziella Leyla
Gandi Sergio
Ghisalberti Nadia

Marchesi M. Carolina
Poli Loredana
~~Valesini Francesco~~
Zenoni Stefano

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.



AL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BERGAMO



Uffici di staff Sindaco Giunta comunicazione
Progetti di sviluppo attività
economiche e commerciali
P.zza Matteotti, 3 – 24100 Bergamo
Tel. 035.399350 – fax 035.399185
Mail commercio@comune.bg.it

n. prop. Del. 92 - 17

Bergamo, 16 novembre 2017

All'onorevole Giunta comunale
per il successivo inoltro al
Consiglio comunale
sede

Oggetto: Interventi a tutela delle aree pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 145, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), consente ai Comuni di individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale;
- l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- l'art. 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016, per le finalità indicate dall'articolo 52 del dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) consente ai comuni, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le associazioni di categoria del commercio, di adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa

essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- i provvedimenti di cui sopra devono essere adottati nel rispetto delle condizioni e dei principi di non discriminazione e proporzionalità stabiliti dal d.lgs. 59/2010 (direttiva servizi), di seguito elencati: giustificate da motivi imperativi di interesse generale; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.

Considerato che l'amministrazione comunale è impegnata a sviluppare una molteplicità di progetti tesi a promuovere la qualità e la capacità attrattiva della città.

In particolare, per quanto riguarda il commercio e le attività produttive in genere, l'amministrazione sta attivamente operando per la valorizzazione delle produzioni agricole, alimentari, enogastronomiche e dell'artigianato tradizionale tipiche del territorio di Bergamo e provincia, che, in particolare, le è valso il riconoscimento, unitamente alle città di Brescia, Cremona e Mantova (East Lombardy), del titolo di "Regione europea della gastronomia 2017".

Con particolare riferimento al pregiato ambito di Città Alta – in considerazione dell'alto valore architettonico storico ed artistico di tale zona della città - l'amministrazione specificamente individua le sottoelencate azioni che costituiscono programma di valorizzazione delle aree individuate - per il periodo 2017/2018 - così come previsto dall'art. 145 della l.r. n. 6/2010:

- estensione del wifi pubblico a tutte le vie e le piazze di Città Alta;
- ottenimento della iscrizione delle Mura venete nell'elenco del patrimonio Unesco;
- manutenzione e pulizia annuale delle Mura venete, con una spesa annua di € 300.000,00;
- pedonalizzazione di piazza Mascheroni e la conseguente restituzione della stessa alle attività commerciali insistenti su tale piazza, attraverso la installazione di dehors;
- valorizzazione delle scalette storiche di accesso pedonale a Città alta, particolarmente attrattive per residenti e turisti, attraverso la pulizia, la manutenzione e la messa in sicurezza, con una spesa annua di 400.000,00;
- recupero della pavimentazione, del porticato visconteo, del camminamento centrale e degli accessi in piazza Cittadella, con una spesa di € 400.000,00;
- rifacimento della pavimentazione di via Porta dipinta fino alla Porta S. Agostino, con una spesa di € 200.000,00.
- rimodulazione dell'accesso a Città Alta attraverso diverse politiche temporali dell'attuale zona a traffico limitato, valutando nuove modalità di accesso e di varchi, al fine di migliorare e agevolare l'accesso sia ai residenti che ai turisti;
- regolamentazione degli orari dei mezzi atti al carico e scarico delle merci a servizio delle attività esistenti; tale regolamentazione risulta necessaria per contenere il disagio per pedoni e turisti nelle strette e antiche vie oggetto del provvedimento.
- agevolazione della formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali enogastronomiche ed artigianali del territorio, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con il Distretto urbano del commercio e le associazioni di via e di quartiere già esistenti;
- promozione di interventi e progetti per la valorizzazione degli esercizi artigianali tradizionali, di ristorazione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che commercializzino prodotti agroalimentari tipici e che adottino programmi e metodi aziendali, stabili e verificabili, di valorizzazione delle produzioni artigianali e agro-alimentari del territorio (ristoranti e negozi a km 0) nel quadro di azioni di promozione della tradizione

artigianale e culinaria locale, incentivando l'adesione al marchio di garanzia, istituito dalla Camera di Commercio di Bergamo "Bergamo, Città dei Mille.....sapori" e garantendo la pubblicizzazione delle attività commerciali e di somministrazione aderenti, sul sito istituzionale del Comune, sul blog del Distretto Urbano del commercio e su quello di Visit Bergamo;

- sostegno ad interventi di "food experience" (complementarietà fra servizi commerciali e di somministrazione con attività legate alla cultura e alla produzione creativa) come leva di attrazione, attraverso la previsione urbanistica di indifferenza funzionale delle destinazioni d'uso in campo commerciale ovvero semplificando le modalità per il cambio di destinazione d'uso e non richiedendo agli esercizi commerciali sino a 250 mq il reperimento dei parcheggi dovuti derivanti dell'eventuale variazione di carico urbanistico in aumento e quindi l'eventuale monetizzazione degli stessi (come, ad esempio, per la trasformazione da esercizio artigianale ad esercizio di somministrazione, o a galleria d'arte, l'inserimento di un corner per la vendita di libri all'interno di un bar, eccetera);
- creazione, per i visitatori e i turisti, di percorsi dei negozi di tradizione costituiti dai negozi che hanno o avranno conseguito il riconoscimento regionale di negozio storico e da quelli che, pur non avendo ancora ottenuto tale riconoscimento, possono essere definiti negozi della tradizione, pubblicando tali percorsi sui siti di riferimento e su quello di Visit Bergamo.

Ritenuto che gli interventi tesi a sostenere la qualità e l'identità dell'offerta commerciale e di servizi debbano essere complementari agli interventi di tutela, in particolare, delle aree pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

Rilevato che il Piano di Governo del territorio vigente individua, *nell'elaborato PR11 "Ambiti di valorizzazione del sistema commerciale" e nell'elaborato PR8 "Vincoli e tutele" tutti i beni architettonici vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, anche se non ricompresi nel perimetro degli ambiti identificati nell'elaborato PR11, inclusi i beni che dovessero essere oggetto di futura identificazione ai sensi del citato D.lgs. n. 42/2004, i beni e le zone cittadine definite storiche e oggetto di valorizzazione del sistema commerciale, corrispondenti alle zone del Centro (Z1), Città Alta (Z2), Borgo Pignolo e Santa Caterina (Z3) Borgo Palazzo (Z4ab) – ambiti sostanzialmente coincidenti con il perimetro del Distretto Urbano del Commercio.*

Ritenuto, per tali ambiti, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela sopra enunciati:

- A. di stabilire che le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne delle attività commerciali debbano essere in armonia con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio precisate e disciplinate dal regolamento edilizio. Ciò al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali del contesto urbano di riferimento;
- B. di prevedere che debba essere utilizzato ogni utile accorgimento affinché gli interni degli esercizi commerciali siano illuminati in modo tale da non alterare le condizioni dello spazio pubblico circostante, sempre al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali dell'ambito di riferimento, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio disciplinate dal regolamento edilizio;
- C. di stabilire per i locali commerciali sfitti l'obbligo di oscuramento delle vetrine con modalità e materiali (tipo cartoncino/pellicole coprenti di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico dell'edificio; il divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di

manifesti, volantini, avvisi vari e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;

- D. di stabilire il principio che le vetrine debbano essere utilizzate per la loro funzione originaria di esposizione e di rappresentazione della qualità dei servizi commerciali offerti contribuendo, in tal modo, al decoro delle vie su cui si affacciano. Di conseguenza è vietato l'uso improprio delle vetrine, come, ad esempio, appoggio per scaffalature, per il deposito/stoccaggio delle merci, oppure oscurate da pannelli o pellicole coprenti, se non per la parte inferiore delle stesse, quando l'eventuale pannello sia parte integrante della struttura della vetrina.

Ritenuto opportuno, per lo specifico ambito di Città alta, al fine di incrementare la tutela dei beni architettonici e ambientali, del contesto sociale e del decoro di tale pregiato ambito, anche in considerazione del riconoscimento Unesco ottenuto, prevedere ulteriori specifiche disposizioni relative all'ammissibilità di particolari merceologie e tipologie di attività, così come previsto dalle norme in premessa citate.

In particolare, in ragione della specificità territoriale di Città alta, si ritiene di vietare l'insediamento di nuove attività artigianali e commerciali, così come individuate nell'allegato documento (all. A) le quali, per il tipo o la categoria merceologica, sono incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in coerenza con motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio la conservazione del patrimonio nazionale storico-artistico, la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, come previsto dal D.Lgs. 59/2010.

Ritenuto di fissare in mesi 3 dalla data di approvazione del provvedimento che segue la presente proposta, i termini entro il quale gli esercizi commerciali debbono adeguare le modalità di gestione delle loro attività alle disposizioni di carattere generale, di cui alle lettere B, C e D introdotte con il presente provvedimento.

Ritenuto, altresì, di stabilire che le specifiche ulteriori disposizioni relative all'ambito di Città alta siano immediatamente applicabili ed abbiano natura sperimentale per 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento che segue la presente proposta.

Dato atto che la presente proposta rispetta i principi e le condizioni stabilite dall'art. 15 del d.lgs. 59/2010 (Direttiva servizi) al fine di consentire il libero esercizio delle attività commerciali;

Visti:

l'art. 145, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6

l'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214

l'art. 52 del d.lgs. n. 42/2004

l'art. 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016;

la d.g.r. 18 settembre 2017- n. X 7088

Sentito il competente soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, che ha espresso favorevole all'adozione del presente provvedimento, con nota n. 9793 del 16/6/2017, in atti.

Sentite le associazioni di categoria firmatarie dell'accordo di Distretto Urbano del Commercio, così come risulta da nota del 25/9/2017, in atti.

Dato atto che in data 16/11/2017 è stata sottoscritta con Regione Lombardia specifica intesa tesa a definire i contenuti del presente provvedimento, in atti.


SI PROPONE

di invitare il Consiglio comunale:


1. a determinare per i beni e le zone cittadine definiti storici dal P.G.T. vigente, corrispondenti alle zone del Centro (Z1), Città Alta (Z2), Borgo Pignolo e Santa Caterina (Z3) Borgo Palazzo (Z4ab) – ambiti sostanzialmente corrispondenti al perimetro del Distretto Urbano del Commercio:
 - A. che le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne delle attività commerciali debbano essere in armonia con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio precisate e disciplinate dal regolamento edilizio. Ciò al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali del contesto urbano di riferimento;
 - B. che debba essere utilizzato ogni utile accorgimento affinché gli interni degli esercizi commerciali siano illuminati in modo tale da non variare le condizioni dello spazio pubblico circostante, sempre al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali dell'ambito di riferimento;
 - C. per i locali commerciali sfitti l'obbligo di oscuramento delle vetrine con modalità e materiali (tipo cartoncino/pellicole coprenti di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico dell'edificio; il divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
 - D. che le vetrine debbano essere utilizzate per la loro funzione originaria di esposizione e di rappresentazione della qualità dei servizi commerciali offerti contribuendo, in tal modo, al decoro delle vie su cui si affacciano. Di conseguenza è vietato l'uso improprio delle vetrine, come, ad esempio, appoggio per scaffalature, per il deposito/stoccaggio delle merci, oppure oscurate da pannelli o pellicole coprenti, se non per la parte inferiore delle stesse, quando l'eventuale pannello sia parte integrante della struttura della vetrina.
2. ad approvare che, per l'ambito di Città alta, sia vietato l'insediamento delle attività artigianali e commerciali individuate nell' elaborato A, allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento che segue la presente proposta, le quali, per il tipo o la categoria merceologica, in coerenza con il codice Ateco di riferimento (sia primario che secondario), sono incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in coerenza con motivi imperativi di interesse generale, quali la conservazione del patrimonio nazionale storico-artistico, la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, come previsto dal D.Lgs. 59/2010.
3. a dare atto che l'insediamento di attività economiche diverse da quelle artigianali e commerciali non è oggetto del provvedimento che si intende adottare e che lo stesso sarà eventualmente consentito sulla base delle destinazioni d'uso già definite dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. a determinare che gli esercizi commerciali adeguino le modalità di gestione delle loro attività a quanto indicato al punto 1, lettere B, C e D, entro 3 mesi dalla data di approvazione del provvedimento che segue la presente proposta.
5. a stabilire che le disposizioni di cui al punto 2. abbiano natura sperimentale per 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento che segue la presente proposta, durante i quali l'amministrazione valuta l'efficacia e l'opportunità di eventuali modifiche.
6. a dare atto che il provvedimento che segue la presente proposta ha natura regolamentare e che pertanto le violazioni a quanto nello stesso previsto saranno sanzionate a norma di legge.

Il funzionario direttivo
d.ssa Lorella Vavassori



il dirigente
dott. Giacomina Giaccone



il sindaco
Giorgio Gori



UFFICI DI STAFF SINDACO GIUNTA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì, 17/11/2017

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

dott. Giacoma Giaccone

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO PARTECIPATE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco tramite il servizio Uffici di staff Sindaco Giunta comunicazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _____ sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, che la relativa spesa di € _____ imputata al cap. _____ (imp. _____) del bilancio in corso è finanziata con _____

PROPOSTA NON COMPORTANTE SPESA

Addì, _____

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello statuto comunale, si esprime parere _____ di legittimità.

Addì, 23 NOV. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti



ALL. A

**TIPI DI ATTIVITA' E CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LE QUALI NON SONO
CONSENTITE NUOVE APERTURE NELL'AMBITO DI CITTA' ALTA**

GLOSSARIO ISTAT

	codice Ateco di riferimento
Bazar: - prodotti vari non alimentari - dettaglio	47.19.90
Regalo: - articoli da - dettaglio in esercizi specializzati	47.78.34
Chincaglieria: - articoli - dettaglio in esercizi specializzati	47.78.35
Sexy shop: - e articoli per adulti - dettaglio in esercizi specializzati	47.78.94
Bevande: - dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici	47.99.20
Distributori: - automatici - commercio dettaglio effettuato con	47.99.20
Fast - food: - con somministrazione (dispongono di posti a sedere) cibi e bevande	56.10.11
Friggitorie: - con somministrazione (dispongono di posti a sedere) cibi e bevande	56.10.11
Rosticcerie: - con somministrazione (dispongono di posti a sedere) cibi e bevande	56.10.11
Self - service: - ristorazione	56.10.11
Tavola calda: - ristorazione con somministrazione (dispongono di posti a sedere)	56.10.11
Friggitorie: - preparazione e vendita cibi da asporto	56.10.20
Paninoteche: - preparazione e vendita cibi da asporto	56.10.20
Pizzeria: - da asporto (che non dispongono di posti a sedere)	56.10.20
Take - away	56.10.20
Gelaterie: - con somministrazione - gestione	56.10.30
Gelati: - con somministrazione - produzione/vendita	56.10.30


EMEND 1 A DDG 142

RESPINTO

Emendamento delibera oggetto: Interventi a tutela delle aree pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico

EMENDAMENTO

Nel "si propone", al punto 1 lettera C, dopo le parole "decoro estetico dell'edificio", "fatti salvi progetti di valorizzazione delle vetrine vuote o altre iniziative comunque condivise con il Comune di Bergamo e/o con il Distretto Urbano del Commercio per la decorazione anche delle vetrine con scopi artistici, culturali, sociali"


(FDI-AN)





EMEND 2 A 006 142

Emendamento alla delibera n°142

RESPINTO

eliminare dall'alleato A le seguenti attività:

- Rosticcerie: - con somministrazione (dispongono di posti a sedere) cibi e bevande e relativo codice ateco di riferimento 56.10.11
- Tavola calda: - ristorazione con somministrazione (dispongono di posti a sedere) e relativo codice ateco 56.10.11
- Gelaterie : - con somministrazione - gestione e relativo codice ateco 56.10.30
- Repolo - s. Nicola - de Hupio in esecuzi' sp. s. Nicola 47.78.36

Giuseppe De Rosa (LT)


(AD)-AV



PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/2000

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime parere:

- favorevole
- contrario per le seguenti motivazioni:

in quanto il testo è fuorviante, come prevede la legge di interesse con la Regione Lombardia e qualunque modifica deve essere preventivamente concordata con lo stesso

Bergamo, 11/12/2017

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Ai sensi dell'art.27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere:

- favorevole
- contrario per le seguenti motivazioni:

CONFORME AL PARERE EMESSO EX ART 49 v.1 D.lgs 267/2000

Bergamo, 11-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 142 avente per oggetto: interventi a tutela delle aree pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

(Durante la discussione entra l'assessore Valesini).

Sull'argomento intervengono il Sindaco e diversi consiglieri.

... omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dai consiglieri Tremaglia, Ribolla, Tentorio, Gallone e contrassegnato con il n. 1.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 4 consiglieri astenuti (Bruni, Magni, Ongaro, Paganoni), n. 10 voti favorevoli, n. 16 voti contrari (Amaddeo, Camerlingo, Carretta, Cassina, Deligios, Eynard, Fracassi, Gori, Marchesi, Milesi, Nespoli, Riccardi, Rota, Russo, Serra, Vergalli).

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza dei votanti.

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dai consiglieri De Rosa, Tentorio, Tremaglia e contrassegnato con il n. 2.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 2 consiglieri astenuti (Gregorelli, Zenoni), n. 9 voti favorevoli, n. 19 voti contrari (Bruni, Camerlingo, Carretta, Cassina, Deligios, Eynard, Fracassi, Gori, Magni, Marchesi, Milesi, Nespoli, Ongaro, Paganoni, Riccardi, Rota, Russo, Serra, Vergalli).

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza dei votanti.

Il consigliere Amaddeo dichiara di aver votato favorevole, intendendo in realtà votare contrario.

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 consigliere astenuto (De Rosa), n. 29 voti favorevoli.

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della direzione interessata in data 17 novembre 2017 in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 5 dicembre 2017.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi di cui in proposta, per i beni e le zone cittadine definiti storici dal P.G.T. vigente, corrispondenti alle zone del Centro (Z1), Città Alta (Z2), Borgo Pignolo e Santa Caterina (Z3) Borgo Palazzo (Z4ab) – ambiti sostanzialmente corrispondenti al perimetro del Distretto Urbano del Commercio:
 - A. che le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne delle attività commerciali debbano essere in armonia con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio precisate e disciplinate dal regolamento edilizio. Ciò al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali del contesto urbano di riferimento;
 - B. che debba essere utilizzato ogni utile accorgimento affinché gli interni degli esercizi commerciali siano illuminati in modo tale da non variare le condizioni dello spazio pubblico circostante, sempre al fine di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali dell'ambito di riferimento;
 - C. per i locali commerciali sfitti l'obbligo di oscuramento delle vetrine con modalità e materiali (tipo cartoncino/pellicole coprenti di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico dell'edificio; il divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
 - D. che le vetrine debbano essere utilizzate per la loro funzione originaria di esposizione e di rappresentazione della qualità dei servizi commerciali offerti contribuendo, in tal modo, al decoro delle vie su cui si affacciano. Di conseguenza è vietato l'uso improprio delle vetrine, come, ad esempio, appoggio per scaffalature, per il deposito/stoccaggio delle merci, oppure oscurate da pannelli o pellicole coprenti, se non per la parte inferiore delle stesse, quando l'eventuale pannello sia parte integrante della struttura della vetrina.
2. Di approvare che, per l'ambito di Città alta, sia vietato l'insediamento delle attività artigianali e commerciali individuate nell'elaborato A, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, le quali, per il tipo o la categoria merceologica, in coerenza con il codice Ateco di riferimento (sia primario che secondario), sono incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in coerenza con motivi imperativi di interesse generale, quali la conservazione del patrimonio nazionale storico-artistico, la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, come previsto dal D.Lgs. 59/2010.

3. Di dare atto che l'insediamento di attività economiche diverse da quelle artigianali e commerciali non è oggetto del provvedimento che si intende adottare e che lo stesso sarà eventualmente consentito sulla base delle destinazioni d'uso già definite dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Di determinare che gli esercizi commerciali adeguino le modalità di gestione delle loro attività a quanto indicato al punto 1, lettere B, C e D, entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.
5. Di stabilire che le disposizioni di cui al punto 2 abbiano natura sperimentale per 18 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, durante i quali l'amministrazione valuta l'efficacia e l'opportunità di eventuali modifiche.
6. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare e che pertanto le violazioni a quanto nello stesso previsto saranno sanzionate a norma di legge.

”

Letto, confermato e sottoscritto

La presidente
f.to: dott.ssa Marzia Marchesi

Il segretario generale
f.to: dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale
F.TO Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo li..... 14 DIC. 2017.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..... 24 DIC. 2017.....

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale
F.TO Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo li..... 27 DIC. 2017.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....